

Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2010, n. 51-585

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998, relativa alla fase di valutazione della procedura di V.I.A. inerente il "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia presso l'Azienda estrattiva F.A.G. del Comune di Montanera per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo", presentato dalla Soc. Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. Codice M1886C. Giudizio positivo di compatibilita' ambientale.

A relazione dell'Assessore Ravello:

In data 6 febbraio 2009 il geom. Maurizio Martinato, in qualità di Direttore tecnico della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. con sede in Roma, via XX Settembre 98/E, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 40/1998 presentando al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia presso l'Azienda estrattiva F.A.G. del Comune di Montanera per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo", allegando la documentazione prevista dalla normativa.

In egual data, il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) della citata l.r. 40/1998 e alla contestuale pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato articolo 12.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla D.G.R. citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le altre Direzioni regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il progetto presentato consiste nell'arretramento del terrazzo morfologico del torrente Stura di Demonte per un'altezza massima di scavo di 44 m ed un'estrazione di circa 428.000 m³ di materiale. I materiali estratti sono destinati alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo, pertanto l'intervento rientra nel campo di applicazione della l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, nonché nella categoria progettuale n. 6 dell'Allegato A1 - Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni.

L'area oggetto dell'intervento è assoggettata ai seguenti vincoli pubblicistici: vincolo ambientale ex d.lgs. 42/2004 in quanto area parzialmente boscata; vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989.

Ciò premesso la Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 12 marzo 2009, individuando il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei sessanta giorni previsti dalla legge.

Il progetto di cava presentato è ricompreso nel Piano di reperimento dei materiali litoidi del collegamento Autostradale A6-A21 presentato ex l.r. 30/1999 da Asti-Cuneo S.p.A. congiuntamente ad ANAS S.p.A. e approvato con D.G.R. n. 9-8721 del 5 maggio 2008.

L'individuazione del sito interessato dal presente intervento, le modalità di coltivazione e recupero, le volumetrie estraibili, la durata dell'intervento, la viabilità da utilizzarsi e l'impatto del traffico veicolare, il quadro dei vincoli pubblicistici e della strumentazione urbanistica locale sono già stati definiti e verificati all'interno del succitato Piano (Piano Cave), previsto ai sensi della l.r. n.

30/1999. L'istruttoria regionale condotta in merito ai contenuti del predetto Piano ha permesso di verificare che esso dispone – così come esplicitato nelle premesse della d.g.r. n. 9-8721 del 5 maggio 2008, con cui si è provveduto all'approvazione – di un quadro di garanzie ambientali adeguato allo stadio di pianificazione (proprio del medesimo Piano), in funzione delle possibili scelte di siti alternativi o concorrenti.

Il progetto in esame si inserisce nelle fasi di realizzazione del progetto di modificazione della viabilità locale, di cui alla concessione edilizia n. 2002/31.

Lo scavo in progetto si configura come un arretramento in direzione SE della scarpata di terrazzo, per una distanza massima di circa 80 m rispetto alla posizione iniziale del ciglio.

I lavori di escavazione sono previsti in 3 fasi successive ciascuna delle quali coltivata mediante la realizzazione di successivi gradoni di ribassamento.

Tali gradoni presenteranno un fronte di scavo medio orientato NE-SO ed in arretramento verso SE, con una inclinazione della scarpata prossima a 45° sessagesimali, e con dimensioni orientative di 5,00 m circa di larghezza, e 2,50÷3,00 m circa di altezza; la pendenza del terreno sarà mantenuta verso NO, a garanzia del naturale deflusso delle acque verso il piede della scarpata.

La coltivazione della prima fase prevede la realizzazione di una scarpata di collegamento tra l'attuale piano di campagna della pianura principale, posto a circa 418÷420 m s.l.m., e l'attuale sedime stradale (posto a quote variabili tra 405 m s.l.m. a NE e 390 m s.l.m. a SO).

Alla base di tale scarpata di neoformazione, sarà lasciata in posto una fascia di terreno ampia circa 9,0 m, che taglierà trasversalmente il versante immergendo verso SO, collegando la sommità del terrazzo a NE con la base dello stesso verso SO.

A partire dal ciglio del suddetto gradone, avrà inizio la coltivazione della seconda fase, sino a raggiungere la quota di circa 386 m s.l.m.

Da questo livello di base si procederà alla coltivazione della terza ed ultima fase, sino a raggiungere la massima profondità di scavo corrispondente a quella del piazzale retrostante gli impianti di produzione della ditta F.A.G. s.r.l. posto a 376,0 m s.l.m. circa.

La scarpata finale sarà modellata con un'inclinazione media di 25° sessagesimali, mentre il piazzale di fondo scavo sarà modellato mantenendo la pendenza attuale del terreno pari a circa l'1% in direzione NO.

Le operazioni di escavazione del materiale ghiaioso-sabbioso saranno precedute dall'asportazione del terreno vegetale, con potenza media 40 cm; tali lavori saranno eseguiti esclusivamente sulla sommità del terrazzo poiché il progetto di variante della strada, attualmente in corso d'opera, comporterà la completa asportazione del terreno vegetale sull'intera scarpata di terrazzo.

Il recupero ambientale è stato progettato ponendo come finalità il ripristino dell'area oggetto di intervento in considerazione degli aspetti ecologici, ambientali e paesaggistici del sito in esame.

Nelle aree pianeggianti, si propone il riuso agrario tramite un inerbimento propedeutico alla successiva semina delle colture agrarie.

Su tutte le superfici pianeggianti da restituire al riuso agrario, si realizzeranno gli interventi preparatori necessari a migliorare le condizioni del suolo, in modo da garantirne le maggiori potenzialità dello stesso.

Sulle scarpate, invece, gli interventi consisteranno nel riporto del terreno vegetale, nella realizzazione di un impianto arboreo ed arbustivo di specie autoctone, tipiche del bosco mesofilo, con sesto d'impianto a settonce seguito dall'idrosemina protettiva con finalità di garantire una buona copertura ed evitare fenomeni di erosione e dilavamento delle superfici stesse.

Il recupero ambientale dell'area verrà realizzato al termine dei lavori di escavazione per i seguenti motivi:

- evitare il transito dei mezzi di cava su aree già recuperate;
- parziale sovrapposizione delle fasi di coltivazione;
- ridotta durata temporale dell'intervento estrattivo;

- avere a disposizione maggiori superfici temporaneamente utilizzabili per lo stoccaggio di materiali.

Per ciascuna delle operazioni sopra descritte sono state previste, inoltre, tutte le attività necessarie a garantire la perfetta riuscita degli interventi di recupero, quali eventuali risemine o trasemine qualora la densità del cotico risultasse ridotta, irrigazioni di soccorso ed eventuali concimazioni minerali.

Per il piano di coltivazione ed il successivo progetto di recupero e riqualificazione ambientale è prevista una durata complessiva pari a 5 anni.

Il Responsabile del Procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della legge citata, tra i quali i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, definendone il relativo cronoprogramma per l'espressione del giudizio di compatibilità e, a valle di questo in caso positivo, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.

Ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti indicati dalla l.r. 44/2000 con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla ll.rr. 69/1978 e 30/1999.

In data 24 marzo 2009 presso la sede della Direzione regionale Attività Produttive si è svolta la prima riunione di Organo Tecnico, nonché della Conferenza di Servizi, in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria e in data 5 maggio 2009 è stato effettuato il sopralluogo all'area in oggetto. Alla riunione sono stati invitati ed hanno partecipato anche il proponente ed i progettisti che hanno fornito specifici chiarimenti in merito al progetto, in risposta a richieste di precisazioni formulate dai presenti.

Durante il sopralluogo in data 5 maggio 2009 si è rilevato che lo stato dei luoghi non era conforme alla documentazione progettuale presentata; in particolare lo stato iniziale del progetto non risultava coincidente con lo stato di fatto, pertanto, oltre alle criticità evidenziate nella C.d.S. del 24 marzo 2009, è stato richiesto un adeguamento del progetto che riportasse il reale stato dell'arte dei lavori autorizzati per la realizzazione della strada incidente sul sito di cava, oltre alle emergenze idriche presenti e il bilancio complessivo dei materiali movimentati.

Con nota prot. n. 6866/DB1605 del 18 giugno 2009, a seguito del sopralluogo istruttorio di cui sopra, delle risultanze dell'organo tecnico regionale, degli approfondimenti della C.d.S. del 24 marzo 2009, nonché dei contributi dei partecipanti all'istruttoria, è stata formalizzata la richiesta di integrazioni da presentarsi entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Con nota prot. U/09/2136 del 21 settembre 2009 la Società proponente ha inviato la documentazione integrativa, poi con nota n. 19334 del 22 settembre 2009 ha richiesto al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale la sospensione del procedimento in corso per un periodo di sei mesi per consentire alla società FAG s.r.l. di completare la realizzazione della strada autorizzata dal Comune di Montanera. Con nota prot. n. 10080/DB1605 del 25 settembre 2009, il Responsabile del procedimento ha concesso la sospensione del procedimento.

In data 9 febbraio 2010, con nota prot. n. 1499/DB1605, la Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. ha comunicato l'avvenuta conclusione dei lavori di viabilità comunale sull'area di cava, richiedendo un sopralluogo per la verifica della congruità tra lo stato iniziale del progetto presentato e lo stato di fatto raggiunto.

Il 25 marzo 2010 è stato espletato il sopralluogo durante il quale preso atto del completamento della viabilità, sono state altresì evidenziate alcune incongruenze progettuali; il proponente ha allora manifestato l'intenzione di presentare documentazione spontanea a chiarimento delle criticità rilevate.

La documentazione tecnica integrativa spontanea pervenuta in data 1° aprile 2010, prot. 4079; ha costituito il riavvio dell'istruttoria regionale.

In data 20 maggio 2010 si è svolta, presso la sede della Direzione Regionale Attività Produttive, la seconda riunione della Conferenza di Servizi in cui è stata esaminata e ritenuta esaustiva tutta la documentazione integrativa presentata dal proponente, sono stati raccolti e discussi i contributi espressi dai soggetti interessati all'istruttoria e analizzati i contributi tecnici sia delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento sia di Arpa Piemonte.

I partecipanti alla Conferenza hanno preso atto dei seguenti pareri alla realizzazione dell'intervento:

- parere del Settore Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe, prot. 35981 del 17.5.2010;
- nota della Provincia di Cuneo, Settore Viabilità, del 19.5.2010;
- verbale n. 2/2010 del 19.5.2010 della “Commissione locale per il paesaggio ex d.lgs. 42/2004 e l.r. 32/2008” del Comune di Montanera;
- parere del Corpo Forestale dello Stato, prot. 6178 del 18.5.2010;
- parere della C.E.M. s.r.l. “Energia da Fonti Rinnovabili”, prot. 743 del 22.3.2010;
- parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. 2034 del 20.3.2009.

Nel corso della Conferenza i rappresentanti della Direzione regionale Agricoltura e dell'Arpa si sono espressi favorevolmente, per quanto di competenza, impegnandosi ad inviare al più presto i propri pareri conclusivi con prescrizioni; tali pareri sono successivamente pervenuti con le seguenti note:

- n. 19478/DB1108 del 12 luglio 2010 della Direzione Regionale Agricoltura;
- n. 59457 del 28 maggio 2010, contributo tecnico ARPA.

In data 13 luglio 2010, prot. 7511, il Comune di Montanera, ha trasmesso il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (prot. 13699/34-10.05/653 del 23.6.2010) relativamente all'autorizzazione paesaggistica ex d.lgs. 42/2004.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, viste le risultanze della Conferenza di Servizi, approvato il disciplinare tecnico, si è ritenuto concordemente che per la realizzazione dell'intervento proposto, sussistano i presupposti di compatibilità ambientale, per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;

– l'intervento proposto consente di garantire l'approvvigionamento di parte del materiale necessario per il completamento del tronco I A6 Massimini-Cuneo del collegamento autostradale Asti-Cuneo e gli interventi di sistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica consentono di restituire parte dell'area all'originaria vocazione ambientale del territorio interessato.

Tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti previsti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già proposte dal proponente in corso d'opera e per ottimizzare la realizzazione e l'attività della cava e la sistemazione finale, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

Prescrizioni ed attenzioni relative alla coltivazione e alla riqualificazione ambientale

- i mezzi d'opera in uscita ed in entrata dalla cava sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le piste di cantiere da realizzare secondo le modalità e le tempistiche previste in progetto;
- i lavori di coltivazione della cava potranno avere inizio solo previa messa in opera di un terzo piezometro che permetta di effettuare una ricostruzione delle geometrie della falda libera ospitata nel complesso alluvionale principale in corrispondenza del sito di cava;
- entro 3 (tre) mesi dalla data di autorizzazione la ditta istante è tenuta a concordare con Arpa e i competenti uffici regionali:
 - la predisposizione di un cronoprogramma per la realizzazione delle opere di mitigazione e degli interventi di recupero, di rinaturalizzazione, di compensazione ambientale e delle opere di manutenzione tenendo conto della stagionalità delle opere a verde;

- devono essere rispettate le prescrizioni dettate nel parere del Corpo Forestale dello Stato, prot. 6178 del 18.5.2010 pervenuto il 20.5.2010, prot. 5797;
 - devono essere rispettate le condizioni dettate nel verbale n. 2/2010 del 19.5.2010 della “Commissione locale per il paesaggio ex d.lgs. 42/2004 e l.r. 32/2008” del Comune di Montanera e confermate nel parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. 13699/34-10.05/653 del 23.6.2010 relativamente all’autorizzazione paesaggistica ex d.lgs. 42/2004: in particolare le specie arboree quali gelsi e alberi da frutta devono essere messe a dimora esclusivamente nella zona pianeggiante destinata ad uso agricolo;
 - con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico nei piezometri, messi in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente alle amministrazioni regionale, provinciale e comunale competenti. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
 - la profondità di scavo nei singoli punti deve essere conforme alle quote riportate nell’allegato 1.5 “Planimetria, massimo di scavo” allegato all’istanza;
 - la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
 - al fine di mantenere sempre percorribile la strada di collegamento tra la vecchia strada provinciale e l’area degli impianti della società FAG, l’evoluzione dei lavori dovrà essere condotta in maniera tale da mantenere la suddetta strada sempre al di fuori dell’area di cantiere. In particolare i lavori di coltivazione dovranno essere svolti adottando la parzializzazione delle aree di cantiere di seguito descritta:
 - a. inizialmente dovrà essere interessato dalla coltivazione il settore a monte della strada esistente, in maniera da consentirne l’utilizzo da parte di terzi;
 - b. al termine della coltivazione della porzione a monte dovrà essere realizzata la nuova strada in progetto che sostituirà l’esistente;
 - c. realizzata la nuova strada in progetto, i lavori di coltivazione dovranno proseguire a valle di questa, consentendo la continuità del libero transito.
- Durante ogni fase di lavoro la separazione tra il cantiere di cava e la strada dovrà essere realizzata mediante la messa in opera di apposite recinzioni di cantiere in modo da impedire l’accesso ai non autorizzati all’area di escavazione;
- lo spostamento del canale superiore e di quello inferiore avvenga contemporaneamente alle fasi di arretramento della scarpata di terrazzo secondo le modalità e le tempistiche previste in progetto. Il ripristino del tratto di canale di alimentazione alla centrale di Ceriolo C.E.M., ad ultimazione lavori, sia effettuato con tubazione di diametro DN 1500 mm con pendenza superiore al 3‰ (tre per mille) e pozzetti di ispezione ogni 50 m;
 - vengano realizzate due vasche di sedimentazione dimensionate come da progetto e messe in opera una all’estremità sud-orientale dell’area in disponibilità ad una quota compresa tra 385 e 390 m s.l.m. a servizio del fosso di regimazione che drenerà le acque meteoriche provenienti dal primo settore di coltivazione, ed una seconda realizzata all’estremità nord-orientale del sito, ad una quota di circa 375 m s.l.m. a servizio del fosso che corre alla base del terrazzo;
 - la realizzazione dei fossi di regimazione delle acque superficiali deve essere eseguita in conformità ai modi ed ai tempi previsti in progetto informando sempre i Consorzi irrigui competenti e garantendo la continuità di irrigazione dei terreni serviti dai medesimi;
 - in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all’area di cava devono essere costantemente umidificate;

- lo strato di terreno vegetale, della potenza media di 50 cm, deve essere accantonato nelle aree individuate in progetto, conservato con apposite semine protettive e rimesso a dimora con le tempistiche progettate;
- sulle aree di pendio venga riportato uno strato di terreno vegetale per uno spessore minimo assestato di circa 50 cm, venga eseguito l'inerbimento con idrosemina ed il riuso naturalistico a bosco mesofilo utilizzando i miscugli erbacei, le essenze arboree ed arbustive ed i sestri di impianto previsti in progetto;
- sulle aree pianeggianti al di sopra del terrazzo, non interessate dalla coltivazione, venga ripristinata la destinazione agricola con seminativi avvicendati e l'eventuale messa a dimora delle specie sopra indicate;
- i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali ed in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
- tutti i monitoraggi, eseguiti secondo i tempi, le frequenze e le scadenze stabilite, devono essere presentati all'amministrazione comunale di Montanera, all'amministrazione regionale (in formato digitale), all'Arpa, al Consorzio irriguo gestore e all'Osservatorio ambientale istituito per l'autostrada Asti-Cuneo.

Inoltre il proponente, nell'ambito dell'Osservatorio ambientale, istituito ai fini di una costante verifica sull'ottemperanza delle prescrizioni ambientali nell'ambito della realizzazione dei lavori per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo, dovrà proporre il cronoprogramma per la realizzazione delle opere di mitigazione, di compensazione e di rinaturalizzazione ambientale e delle opere di manutenzione concordando le fasi attuative anche in funzione della stagionalità delle opere a verde.

Tutto ciò premesso, visti i verbali delle riunioni di Conferenza di Servizi del 24 marzo 2009, e del 20 maggio 2010, nonché le relative prescrizioni volte a mitigare gli impatti derivanti dall'intervento in oggetto;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.;

vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e s.m.i. e la l.r. 3 dicembre 1999 n. 30;

visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. e l.r. 1 dicembre 2008 n. 32;

vista la l.r. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

vista la l.r. 9 agosto 1989 n. 45 e la l.r. 10 febbraio 2009 n. 4;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;

visto il "Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione del Collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo)" approvato ex l.r. 30/1999 con D.G.R. 9 - 8721 del 5 maggio 2008;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia presso l'Azienda estrattiva F.A.G. del Comune di Montanera per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo", presentato dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. con sede legale in Roma, Via XX Settembre n. 98/E, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- l'attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;
- il crono programma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;

– l'intervento proposto consente di garantire l'approvvigionamento di parte del materiale necessario per il completamento del tronco I A6 Massimini-Cuneo del collegamento autostradale Asti-Cuneo e gli interventi di sistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica consentono di restituire parte dell'area all'originaria vocazione ambientale del territorio interessato. Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

Prescrizioni ed attenzioni relative alla coltivazione e alla riqualificazione ambientale

- i mezzi d'opera in uscita ed in entrata dalla cava sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le piste di cantiere da realizzare secondo le modalità e le tempistiche previste in progetto;
 - i lavori di coltivazione della cava potranno avere inizio solo previa messa in opera di un terzo piezometro che permetta di effettuare una ricostruzione delle geometrie della falda libera ospitata nel complesso alluvionale principale in corrispondenza del sito di cava;
 - entro 3 (tre) mesi dalla data di autorizzazione la ditta istante è tenuta a concordare con Arpa e i competenti uffici regionali:
 - la predisposizione di un cronoprogramma per la realizzazione delle opere di mitigazione e degli interventi di recupero, di rinaturalizzazione, di compensazione ambientale e delle opere di manutenzione tenendo conto della stagionalità delle opere a verde;
 - devono essere rispettate le prescrizioni dettate nel parere del Corpo Forestale dello Stato, prot. 6178 del 18.5.2010 pervenuto il 20.5.2010, prot. 5797;
 - devono essere rispettate le condizioni dettate nel verbale n. 2/2010 del 19.5.2010 della “Commissione locale per il paesaggio ex d.lgs. 42/2004 e l.r. 32/2008” del Comune di Montanera e confermate nel parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. 13699/34-10.05/653 del 23.6.2010 relativamente all'autorizzazione paesaggistica ex d.lgs. 42/2004: in particolare le specie arboree quali gelsi e alberi da frutta devono essere messe a dimora esclusivamente nella zona pianeggiante destinata ad uso agricolo;
 - con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico nei piezometri, messi in opera a monte e a valle rispetto al flusso di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente alle amministrazioni regionale, provinciale e comunale competenti. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
 - la profondità di scavo nei singoli punti deve essere conforme alle quote riportate nell'allegato 1.5 “Planimetria, massimo di scavo” allegato all'istanza;
 - la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
 - al fine di mantenere sempre percorribile la strada di collegamento tra la vecchia strada provinciale e l'area degli impianti della società FAG, l'evoluzione dei lavori dovrà essere condotta in maniera tale da mantenere la suddetta strada sempre al di fuori dell'area di cantiere. In particolare i lavori di coltivazione dovranno essere svolti adottando la parzializzazione delle aree di cantiere di seguito descritta:
 - a. inizialmente dovrà essere interessato dalla coltivazione il settore a monte della strada esistente, in maniera da consentirne l'utilizzo da parte di terzi;
 - b. al termine della coltivazione della porzione a monte dovrà essere realizzata la nuova strada in progetto che sostituirà l'esistente;
 - c. realizzata la nuova strada in progetto, i lavori di coltivazione dovranno proseguire a valle di questa, consentendo la continuità del libero transito.
- Durante ogni fase di lavoro la separazione tra il cantiere di cava e la strada dovrà essere realizzata mediante la messa in opera di apposite recinzioni di cantiere in modo da impedire l'accesso ai non autorizzati all'area di escavazione;
- lo spostamento del canale superiore e di quello inferiore avvenga contemporaneamente alle fasi di arretramento della scarpata di terrazzo secondo le modalità e le tempistiche previste in progetto.

Il ripristino del tratto di canale di alimentazione alla centrale di Ceriolo C.E.M., ad ultimazione lavori, sia effettuato con tubazione di diametro DN 1500 mm con pendenza superiore al 3‰ (tre per mille) e pozzetti di ispezione ogni 50 m;

- vengano realizzate due vasche di sedimentazione dimensionate come da progetto e messe in opera una all'estremità sud-orientale dell'area in disponibilità ad una quota compresa tra 385 e 390 m s.l.m. a servizio del fosso di regimazione che drenerà le acque meteoriche provenienti dal primo settore di coltivazione, ed una seconda realizzata all'estremità nord-orientale del sito, ad una quota di circa 375 m s.l.m. a servizio del fosso che corre alla base del terrazzo;
- la realizzazione dei fossi di regimazione delle acque superficiali deve essere eseguita in conformità ai modi ed ai tempi previsti in progetto informando sempre i Consorzi irrigui competenti e garantendo la continuità di irrigazione dei terreni serviti dai medesimi;
- in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificate;
- lo strato di terreno vegetale, della potenza media di 50 cm, deve essere accantonato nelle aree individuate in progetto, conservato con apposite semine protettive e rimesso a dimora con le tempistiche progettate;
- sulle aree di pendio venga riportato uno strato di terreno vegetale per uno spessore minimo assestato di circa 50 cm, venga eseguito l'inerbimento con idrosemina ed il riuso naturalistico a bosco mesofilo utilizzando i miscugli erbacei, le essenze arboree ed arbustive ed i sestri di impianto previsti in progetto;
- sulle aree pianeggianti al di sopra del terrazzo, non interessate dalla coltivazione, venga ripristinata la destinazione agricola con seminativi avvicendati e l'eventuale messa a dimora delle specie sopra indicate;
- i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali ed in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
- tutti i monitoraggi, eseguiti secondo i tempi, le frequenze e le scadenze stabilite, devono essere presentati all'amministrazione comunale di Montanera, all'amministrazione regionale (in formato digitale), all'Arpa, al Consorzio irriguo gestore e all'Osservatorio ambientale istituito per l'autostrada Asti-Cuneo.

Inoltre il proponente, nell'ambito dell'Osservatorio ambientale, istituito ai fini di una costante verifica sull'ottemperanza delle prescrizioni ambientali nell'ambito della realizzazione dei lavori per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo, dovrà proporre il cronoprogramma per la realizzazione delle opere di mitigazione, di compensazione e di rinaturalizzazione ambientale e delle opere di manutenzione concordando le fasi attuative anche in funzione della stagionalità delle opere a verde.

Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi degli art. 12 e 13 della l.r. 40/1998, assorbe:

- l'autorizzazione paesistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, di competenza, ai sensi della l.r. 32/2008, dell'Amministrazione comunale di Montanera
- l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 45/1989 di competenza dell'Amministrazione regionale.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- Disciplinare tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A).
- parere del Corpo Forestale dello Stato, prot. 6178 del 18.5.2010 (Allegato B);
- contributo tecnico dell'Arpa, n. 59457 del 28 maggio 2010 (Allegato C).
- il verbale n. 2/2010 del 19.5.2010 della "Commissione locale per il paesaggio ex d.lgs. 42/2004 e l.r. 32/2008" del Comune di Montanera e il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, prot. 13699/34-10.05/653 del 23.6.2010 relativamente all'autorizzazione paesaggistica ex d.lgs. 42/2004 (Allegato D).

Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m.i. ha efficacia per la durata di anni cinque per la conclusione dei lavori a decorrere dalla data di autorizzazione dell'opera.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione regionale Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato